

Corso Composizione Negoziata



Il ruolo del tribunale (misure protettive, cautelari e autorizzazioni)

1 aprile 2025

Dott. Stefano Miglietta – Giudice Delegato del Tribunale di Torino

Il coinvolgimento del Tribunale nella Composizione Negoziata



La composizione negoziata NON È una procedura concorsuale, ma un percorso/uno strumento stragiudiziale finalizzato alla soluzione della crisi o dell'insolvenza dell'impresa, al quale l'imprenditore accede su base volontaria e nel quale le trattative si svolgono tra l'imprenditore e le parti interessate, con l'ausilio e l'intermediazione dell'Esperto.

Il coinvolgimento del Tribunale nella Composizione

Negoziata



Possibili «parentesi giurisdizionali» all'interno della CNC, esclusivamente su iniziativa dell'imprenditore:

1. ricorso per la conferma di **misure protettive e cautelari** (art. 19 CCII);
2. ricorso per l'**autorizzazione di operazioni** decisive per la continuità aziendale (diretta o indiretta) ma con significativo impatto sui diritti dei creditori (art. 22).

Le misure protettive e cautelari

Le funzioni dell'ombrello protettivo

- Cristallizzare il patrimonio del debitore in modo che possa essere destinato alla soddisfazione di ciascun creditore in misure almeno pari alla soluzione liquidatoria
- Attuare la par condicio creditorum prima dell'apertura di una procedura concorsuale, così da favorire, già nella fase delle trattative, la collettivizzazione dell'interesse ad una soluzione della crisi alternativa alla procedura di insolvenza



Le misure protettive e cautelari



Collocazione normativa

Definizioni: art. 2, lett. p) e q)

Durata massima delle misure protettive: art. 8

Misure protettive e cautelari nella composizione negoziata della crisi: artt. 18 e 19

Misure protettive e cautelari nel corso del procedimento per l'apertura della liquidazione giudiziale, della procedura di concordato preventivo o di omologazione degli accordi di ristrutturazione o del piano di ristrutturazione soggetto a omologazione: artt. 54 e 55

Le esigenze protettive nell'ambito della crisi di impresa



Legge fallimentare

effetti protettivi conseguenti
alla presentazione del
ricorso

(artt. 168 e 182-bis)

cd. automatic stay

CCII

misure protettive e
cautelari

**istanza di parte e
provvedimento del
Tribunale da cui dipende
il consolidamento o la
decorrenza degli effetti
protettivi**

Le misure protettive sono tipizzate



Art. 18

- Divieto per i creditori di iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio dell'imprenditore o sui beni e sui diritti con i quali viene esercitata l'attività di impresa
- Divieto per i creditori di acquisire diritti di prelazione se non concordati con l'imprenditore (es. ipoteche giudiziali e legali)
- Limitazione delle facoltà di autotutela negoziale per i contraenti che abbiano in essere rapporti pendenti a fronte di inadempimenti anteriori dell'imprenditore (divieto di rifiutare l'esecuzione delle prestazioni, di risolvere il contratto, di modificarlo o anticiparne la scadenza per il solo fatto del mancato pagamento dei crediti anteriori alla pubblicazione dell'istanza)
- Divieto di apertura della liquidazione giudiziale o di accertamento dello stato di insolvenza

Art. 20

- Sospensione fino alla fine delle trattative, per le società di capitali che intendono avvalersene, degli obblighi di ricapitalizzazione per perdite superiori ad un terzo o al di sotto del limite legale e di scioglimento per riduzione o perdita del capitale sociale

Art. 54, comma 2:

- Divieto per i creditori di iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio dell'imprenditore o sui beni e sui diritti con i quali viene esercitata l'attività di impresa
- La sentenza di apertura della liquidazione giudiziale non può essere pronunciata;
- Le prescrizioni rimangono sospese e le scadenze non si verificano

Quando l'esigenza di protezione del patrimonio non è garantita dalle misure protettive, l'imprenditore può domandare i **PROVVEDIMENTI CAUTELARI** necessari a condurre a termine le trattative e gli effetti degli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e delle procedure di insolvenza



Necessità di colmare gli spazi di protezione lasciati scoperti dalle misure protettive tipizzate



CONTENUTO ATIPICO

**E se
quell'ombrello
non basta...**

Differenze



Misure protettive

- Tipiche (tendenzialmente)
- Richieste dal debitore
- Semiatomatiche (fase amministrativa e fase giudiziale)
- Efficacia erga omnes salvo limitazioni richieste dal debitore nella CNC e diritti di credito dei lavoratori

Misure cautelari

- Atipiche
- Richieste dal debitore o da altra parte
- Concesse dal giudice su domanda della parte
- Destinatario specifico

Procedimento - Le misure protettive nella CNC (art. 19) (I)



- **Domanda** di applicazione delle misure protettive del patrimonio è formulata dall'imprenditore con l'istanza di nomina dell'esperto o con successiva istanza
- **Pubblicazione** nel Registro delle Imprese unitamente all'accettazione dell'esperto → **EFFICACIA PROVVISORIA**
- Entro il giorno successivo ricorso al Tribunale competente per la conferma o la modifica delle misure protettive (omesso o ritardato deposito del ricorso è causa di inefficacia della misure)
- Il Tribunale entro 10 giorni dal deposito del ricorso emette **decreto di fissazione dell'udienza**
- Il decreto viene **notificato** ai creditori

Procedimento - Le misure protettive nella CNC (art. 19) (II)



- All'udienza il Tribunale
 - sente le parti;
 - chiama l'esperto a esprimere il proprio parere sulla funzionalità delle misure richieste ad assicurare il buon esito delle trattative e a rappresentare l'attività che intende svolgere ai sensi dell'art. 12, comma 2 (agevolazione delle trattative);
 - nomina un ausiliario ai sensi dell'art. 68 c.p.c., procede agli atti di istruzione indispensabili e assume informazioni dai creditori (eventuali)
 - sente i terzi incisi dalla misure
- **Ordinanza di conferma delle misure protettive con fissazione del termine di durata → EFFICACIA DEFINITIVA**

Durata

La **durata** delle misure protettive è stabilita dal giudice: da 30 a 120 giorni (art. 19, comma 4)

Il termine è **prorogabile** dal giudice, su istanza delle parti e acquisito il parere dell'esperto, per il tempo necessario ad assicurare il buon esito delle trattative (art. 19, comma 5);

Durata massima: la durata complessiva delle misure, fino all'omologazione dello strumento di regolazione della crisi o dell'insolvenza o all'apertura della procedura di insolvenza, non può superare il periodo di **12 mesi**, anche non continuativo, tenuto conto di eventuali rinnovi o proroghe e delle misure protettive di cui all'art. 18 (art. 8)



Revoca o modifica

su istanza dell'imprenditore, di uno o più creditori o su segnalazione dell'esperto il giudice può, in qualunque momento, sentite le parti interessate, e in ogni caso a seguito dell'archiviazione dell'istanza ai sensi dell'art. 17, commi 5 e 8 (l'esperto non ravvisa concrete prospettive di risanamento o la CNC è terminata) revocare le misure protettive o abbreviarne la durata, quando esse non soddisfano l'obiettivo di assicurare il buon esito delle trattative o appaiono sproporzionate rispetto al pregiudizio arrecato ai creditori (art. 19, comma 6)



Il sindacato giudiziale sulla domanda di conferma delle misure protettive nella composizione negoziata



- Condizioni di accesso alla procedura: natura imprenditoriale dell'attività svolta dal ricorrente, indipendentemente dai requisiti dimensionali e dalla natura agricola o commerciale dell'attività svolta, e l'esistenza di uno stato di crisi o di insolvenza oppure anche soltanto di uno squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che ne rendono probabile la crisi o l'insolvenza (art. 12);
- Ragionevole perseguibilità del risanamento
- Condizioni per la conduzione di trattative quale mezzo per attuare il percorso di risanamento
- Funzionalità delle misure a condurre a termine le trattative
- Assenza di pregiudizi sproporzionati derivanti ai creditori o ai terzi dalla loro applicazione

Le autorizzazioni ex art. 22 CCII (I)



Autorizzazione a contrarre finanziamenti prededucibili:

autorizzazione, ai fini del riconoscimento della prededucazione, a contrarre finanziamenti in qualsiasi forma, compresa la richiesta di emissione di garanzie, oppure autorizzare l'accordo con la banca e l'intermediario finanziario alla riattivazione di linee di credito sospese;

autorizzazione a contrarre finanziamenti dai soci prededucibili;

autorizzazione a una o più società appartenenti ad un gruppo di imprese di cui all'articolo 25 a contrarre finanziamenti prededucibili;

Autorizzazione a trasferire in qualunque forma l'azienda o uno o più suoi rami senza gli effetti di cui all'articolo 2560, secondo comma, c.c.

Le autorizzazioni ex art. 22 CCII (I)



Presupposti:

- Istanza dell'imprenditore;
- Istanza prima che si sia concluso l'incarico con l'esperto;
- Effettiva esistenza di uno stato che giustifichi la CN (pre-crisi, crisi, insolvenza,)
- Coerenza dell'atto con uno specifico progetto di risanamento già delineato o almeno prospettato nei suoi elementi essenziali, che appare indispensabile ai fini della verifica sulla funzionalità dell'atto al miglior soddisfacimento dei creditori.
- Verifica della rispetto del principio di competitività nella selezione dell'acquirente dell'azienda



www.odcec.torino.it

www.linkedin.com/company/odcec-torino/

www.youtube.com/channel/UCBUHnLEOEHA6YY-MLr8vG8A/videos